



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2011/0269(COD)

6.6.2012

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Marian Harkin

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	38

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0608),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, paragrafo 42, e l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0319/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Parlamento del Regno di Svezia, dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti del Regno dei Paesi Bassi e dal Senato della Repubblica di Polonia ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 3 maggio 2012²,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0000/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 143 del 22.05.12, pag. 42.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo capoverso, **e gli articoli 42 e 43,**

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo capoverso,

Or. en

Motivazione

Gli articoli 42 e 43 costituiscono al base giuridica per l'inserimento degli agricoltori mediante atti delegati. Si propone di inserire gli agricoltori e i lavoratori autonomi alle stesse condizioni nell'ambito del presente regolamento, eliminando così la necessità di una base giuridica distinta.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 nel quadro del Piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale. **Per** consentire al FEG di intervenire in future situazioni di crisi, sarebbe opportuno che il suo campo di applicazione copra i esuberi dovuti a un grave deterioramento della situazione economica derivante da una crisi inattesa comparabile alla crisi economica e finanziaria che ha colpito l'economia dal 2008.

Emendamento

(4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 nel quadro del Piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale. **Nonostante il forte sostegno della Commissione e del Parlamento europeo, il mantenimento della "deroga relativa alla crisi" è stata bloccata dal Consiglio europeo. Dato che l'82% di tutte le domande al FEG nel 2009/2010 si basavano sulla "deroga relativa alla crisi", è necessario** consentire al FEG di intervenire in future situazioni di crisi, sarebbe opportuno che il suo campo di applicazione copra i esuberi dovuti a un

grave deterioramento della situazione economica derivante da una crisi inattesa comparabile alla crisi economica e finanziaria che ha colpito l'economia dal 2008.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare il sostegno all'interno del Parlamento europeo e del Commissione a favore della proroga della deroga relativa alla crisi e illustrare la necessità di mantenere il meccanismo di intervento di crisi utilizzando le statistiche disponibili per suffragare questa tesi.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi. ***Per quanto riguarda gli agricoltori, i criteri necessari dovranno essere definiti dalla Commissione, tenuto conto delle conseguenze di ciascun accordo commerciale.***

Emendamento

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, nonché gli agricoltori che cambiano ***o adattano le*** loro attività ***a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali,*** come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, nonché gli agricoltori che ***cessano o*** cambiano ***la*** loro ***attuale*** attività, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori che modificano le loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa attuazione.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività

Emendamento

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività

iniziale o al di fuori, anche per il settore agricolo. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato.

iniziale o al di fuori, anche per il settore agricolo. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato. ***Le indennità pecuniarie dovrebbero essere integrative rispetto a qualsiasi obbligo finanziario che rientra nella sfera di responsabilità degli Stati membri o di imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi;***

Or. en

Motivazione

Occorre che il FEG dia valore aggiunto a più livelli, compreso quello finanziario. Se sugli Stati membri incombono obblighi finanziari nei confronti dei lavoratori in esubero sotto forma di indennità pecuniarie, spetta allo Stato membro assolverli. Gli Stati membri possono ovviamente integrare le indennità pecuniarie e ciò offrirebbe un incentivo supplementare ai lavoratori. Emendamento teso inoltre a contribuire a che le risorse del FEG non finiscano semplicemente per finanziare gli obblighi degli Stati membri.

Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori ***entro 12 mesi dalla data della domanda.***

Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. ***Le misure dovrebbero inoltre essere concepite in modo da tener conto degli obiettivi della strategia Europa 2020 e della loro attuazione nelle strategie nazionali e regionali.*** Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori ***partecipanti alle misure. Il tasso va misurato alla fine del periodo di attuazione.***

Motivazione

Parte del valore aggiunto del FEG è che può completare e rafforzare altre iniziative europee. Mentre il FEG dovrebbe introdurre pacchetti personalizzati per i lavoratori, tali pacchetti dovrebbero puntare al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e occorre pertanto trovare un equilibrio tra queste due esigenze.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio per presentare domande complete. La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo.

Emendamento

(11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio per presentare domande complete. ***Ciò può essere agevolato mediante un'interazione proattiva e una comunicazione chiara tra la Commissione e le autorità nazionali di gestione.*** La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo.

Motivazione

Uno dei problemi ancora sul tappeto riguardanti il funzionamento del FEG è la sua tempestività. I ritardi provocano frustrazioni per tutti i soggetti coinvolti, in particolare i lavoratori i quali risultano perdenti in quanto gli Stati membri non sono in grado di avviare i pacchetti di servizi personalizzati finché il fondo non abbia erogato i finanziamenti. Pertanto occorre adoperarsi al massimo per accelerare il processo e ciò può essere fatto agevolando l'interazione proattiva tra tutte le parti.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) E' opportuno inserire disposizioni particolari concernenti le azioni di informazione e di comunicazione relative

Emendamento

(13) E' opportuno inserire disposizioni particolari concernenti le azioni di informazione e di comunicazione relative

ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti. Inoltre, per garantire un'informazione del pubblico più efficace e creare sinergie più solide tra le attività di comunicazione realizzate su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento **devono** anche contribuire alla comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti. Inoltre, per garantire un'informazione del pubblico più efficace e creare sinergie più solide tra le attività di comunicazione realizzate su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento **potrebbero** anche contribuire alla comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La comunicazione istituzionale di priorità politiche dell'Unione è importante ma non dovrebbe essere obbligatoria bensì restare facoltativa e poter far parte o meno del pacchetto globale.

Emendamento 11 **Proposta di regolamento** **Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di cofinanziamento: un contributo del 50 % al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, **con la possibilità di far passare questo** tasso al 65 % nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II **è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza.**

Emendamento

(14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di cofinanziamento: un contributo del 50 % al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, **un tasso massimo del 65 % sarà applicato** nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II **appartiene alla categoria "Regione meno sviluppata" ai sensi del regolamento XX/XXXX e un tasso massimo del 75% sarà applicato nel caso di domande presentate da uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria in base a una delle condizioni previste all'articolo 77 del regolamento (CE) n.**

Or. en

Motivazione

Il cofinanziamento è una questione cruciale per molti Stati membri e, anzi, taluni Stati membri non applicano il FEG a causa del basso tasso di cofinanziamento. Per tale motivo viene inserito un'opzione supplementare in base alla quale taluni Stati membri beneficiano di un tasso di cofinanziamento più elevato. Si ritiene che ciò contribuirà a garantire una maggiore partecipazione al fondo e assisterà i lavoratori negli Stati membri in difficoltà finanziaria.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati *ovvero, nel caso degli agricoltori, a partire dalla data di indicata nell'atto della Commissione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.*

Emendamento

(15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, **di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura** o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare o **adattare** le loro attività **agricole**.

Emendamento

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare le loro attività.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione **stabile** entro **un anno a decorrere dalla data della domanda**.

Emendamento

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione **sostenibile** entro **la fine del periodo di attuazione**

Or. en

Motivazione

Si ritiene che un anno dalla data della domanda sia troppo presto per misurare il tasso di reintegro in quanto, innanzitutto, taluni Stati membri non introducono alcune o tutte le misure fino all'approvazione definitiva. In secondo luogo, i lavoratori che partecipano a corsi di durata di durata pari o superiore a un anno non dovrebbe essere calcolati. La fine del

periodo di attuazione, cioè due anni dalla data della domanda, permetterà di dare un dato più preciso in particolare per quanto riguarda l'occupazione sostenibile.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) dei lavoratori che perdono il lavoro a causa di un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito a una crisi inattesa, a condizione che possa essere stabilito un collegamento diretto e dimostrabile tra i esuberi e la crisi;

Emendamento

(b) dei lavoratori che perdono il lavoro a causa di un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito a una crisi inattesa, **comprese le crisi economiche e finanziarie**, a condizione che possa essere stabilito un collegamento diretto e dimostrabile tra i esuberi e la crisi;

Or. en

Motivazione

È importante inserire le crisi economiche e finanziarie nel campo di applicazione del presente regolamento. Ovviamente il termine "crisi" significa ogni tipo di crisi, ma vista la minoranza di blocco in seno al Consiglio sulla proroga dell'attuale deroga relativa alla crisi finanziaria, l'aggiunta specifica dei termini "economiche e finanziarie" mira a dare un segnale.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a

Emendamento

soppresso

livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, ***a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.***

Emendamento

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c),

Emendamento

soppresso

sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività *ovvero, nel caso degli agricoltori, che adattano le loro attività precedenti*, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Emendamento

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi *(compresi gli agricoltori)* che cambiano attività sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, **ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.**

Emendamento

(c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi, l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione **o modifica** delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) tutti i lavoratori licenziati conformemente all'articolo 5, durante il periodo previsto all'articolo 4, paragrafi 1,2 **o 3,**

Emendamento

(a) tutti i lavoratori licenziati conformemente all'articolo 5, durante il periodo previsto all'articolo 4, paragrafi 1 **o 2,**

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti attività agricole in seguito alla sigla da parte dell'Unione di un accordo commerciale cui si fa riferimento in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo ovvero, **nel caso degli agricoltori**, il cambio o **l'adeguamento** delle attività precedentemente svolte, dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro. L'insieme coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

Emendamento

Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo ovvero il cambio delle attività precedentemente svolte, dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro . L'insieme coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese o al cambio *o adeguamento* di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di cooperazione, la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita;

Emendamento

(a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese o al cambio di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di cooperazione, la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita;

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il costo degli investimenti negli attivi materiali per le attività indipendenti e la creazione di imprese o per il cambio o adeguamento significativo di attività non può superare i **35 000** euro.

Emendamento

Il costo degli investimenti negli attivi materiali per le attività indipendenti e la creazione di imprese o per il cambio o adeguamento significativo di attività non può superare i **25 000** euro.

Or. en

Motivazione

Per motivi di equità si riduce l'importo proposto da 35 000 a 25 000 euro. Il bilancio del FEG disponibile per i lavoratori sarà di circa 400 milioni all'anno. Se tale importo fosse stato distribuito nel 2011 l'importo medio per lavoratore sarebbe stato di 23 710 euro. Nel 2010 sarebbe stato pari a 14 888. Pertanto il dato di 35 000 potrebbe significare che alcuni

lavoratori non riceveranno un trattamento equo. Si ritiene ragionevole allineare questo importo con la proposta sulla microfinanza.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) misure speciali di durata limitata, quali quelle elencate al paragrafo 1, lettera b), che sostituiscono le misure che rientrano nella sfera di responsabilità degli Stati membri in virtù della legislazione nazionale;

Or. en

Motivazione

Occorre che il FEG dia valore aggiunto a più livelli, compreso quello finanziario. Se sugli Stati membri incombono obblighi finanziari nei confronti dei lavoratori in esubero sotto forma di indennità pecuniarie, spetta allo Stato membro assolverli. Gli Stati membri possono ovviamente integrare le indennità pecuniarie e ciò offrirebbe un incentivo supplementare ai lavoratori. Emendamento teso inoltre a contribuire a che le risorse del FEG non finiscano semplicemente per finanziare gli obblighi degli Stati membri.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il pacchetto coordinato dei servizi personalizzati deve essere elaborato in consultazione delle parti sociali, dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti.

Or. en

Motivazione

La revisione intermedia del FEG ha sottolineato che un forte sostegno personalizzato a favore dei lavoratori in esubero rappresenta un fattore cruciale per garantire i migliori risultati. In tale contesto, i lavoratori o i loro rappresentanti devono essere chiamati a

partecipare alle consultazioni nella fase dell'elaborazione del pacchetto di misure. Nei casi in cui ciò non è avvenuto sono state alimentate aspettative che sono rimaste disattese e neanche i risultati sono stati positivi.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su iniziativa dello Stato membro che ha presentato la domanda, può essere **concesso** un contributo finanziario per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, nonché di controllo e di rendicontazione.

Emendamento

3. Su iniziativa dello Stato membro che ha presentato la domanda, può essere **disponibile** un contributo finanziario **di un massimo pari al 7% del totale del sostegno FEG richiesto per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, per** le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, nonché di controllo e di rendicontazione.

Or. en

Motivazione

Il successo del FEG dipende in misura significativa dal pacchetto per lavoratori e anche dalla tempestività del fondo. Ogni domanda è diversa e di fronte a domande sporadiche gli Stati membri potrebbero non necessariamente avere l'esperienza necessaria. Ciò comporta un aumento dei costi. Anche per le domande iniziali occorrerà esplicitare sforzi supplementari per garantire la piena cooperazione tra tutti i partner. A mano a mano che gli Stati membri prendono dimestichezza, saranno necessari contributi finanziari inferiori.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti **ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.** In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con

Emendamento

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro **cinque** mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione

informazioni supplementari entro *sei* mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di dodici settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di *sei* mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di dodici settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di *cinque* mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

Or. en

Motivazione

Vista l'importanza della tempestività, gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per garantire che la loro domanda sia trasmessa nel più breve tempo possibile. A tal fine il relatore ha già suggerito un maggiore livello di contributo finanziario per gli Stati membri oltre a una proposta forte affinché la cooperazione proattiva sia la norma tra Stati membri e Commissione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, ***o una nuova situazione del mercato nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c)***. Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Emendamento

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa. Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) una stima del bilancio per ciascuna delle componenti dell'insieme coordinato di servizi personalizzati ai lavoratori interessati;

Emendamento

(e) una stima del bilancio **e una descrizione** per ciascuna delle componenti dell'insieme coordinato di servizi personalizzati ai lavoratori interessati;

Motivazione

Oltre al bilancio in sé, la domanda stessa dovrebbe contenere una descrizione delle componenti del pacchetto di servizi personalizzati. Ciò permetterà una maggiore chiarezza sia per le istituzioni dell'UE che per gli stessi lavoratori e faciliterà una migliore valutazione finale in quanto si possono confrontare i risultati con la domanda.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) una descrizione della misura in cui le misure del pacchetto coordinato contribuiscono a raggiungere gli obiettivi della strategia 2020 a livello nazionale o regionale;

Motivazione

Il FEG dovrebbe contribuire al valore aggiunto europeo. Mettere in correlazione il pacchetto personalizzato di misure per i lavoratori e gli obiettivi della strategia Europa 2020 contribuirebbe a realizzare tale valore aggiunto.

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;

Emendamento

(g) le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali, **lavoratori interessati** o eventualmente di altre organizzazioni interessate;

Or. en

Motivazione

La revisione intermedia del FEG ha sottolineato che un forte sostegno personalizzato a favore dei lavoratori in esubero rappresenta un fattore cruciale per garantire i migliori risultati. In tale contesto, i lavoratori o i loro rappresentanti devono essere chiamati a partecipare alle consultazioni nella fase dell'elaborazione del pacchetto di misure. Nei casi in cui ciò non è avvenuto sono state alimentate aspettative che sono rimaste disattese e i risultati non sono stati positivi.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) un'attestazione di conformità dell'aiuto FEG richiesto con le norme procedurali e materiali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché un attestato da cui risulti che i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese **in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi**;

Emendamento

(h) un'attestazione di conformità dell'aiuto FEG richiesto con le norme procedurali e materiali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché un attestato da cui risulti che i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità **degli Stati membri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a bis), o delle imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b)**;

Or. en

Motivazione

Occorre che il FEG dia valore aggiunto a più livelli, compreso quello finanziario. Se sugli Stati membri incombono obblighi finanziari nei confronti dei lavoratori in esubero sotto forma di indennità pecuniarie, spetta allo Stato membro assolverli. Gli Stati membri possono ovviamente integrare le indennità pecuniarie e ciò offrirebbe un incentivo supplementare ai

lavoratori. Emendamento teso inoltre a contribuire a che le risorse del FEG non finiscano semplicemente per finanziare gli obblighi degli Stati membri.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) le fonti nazionali di cofinanziamento;

Emendamento

(i) le fonti nazionali di cofinanziamento e,
***ove applicabili, altri tipi di
cofinanziamento;***

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire se le imprese sono interessate dal cofinanziamento delle misure.

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

***(j) eventualmente, qualunque altro
requisito previsto nell'atto delegato
adottato conformemente all'articolo 4,
paragrafo 3.***

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'aiuto a favore dei lavoratori licenziati completa le azioni realizzate dagli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e

Emendamento

1. L'aiuto a favore dei lavoratori licenziati completa le azioni realizzate dagli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e

locale.

locale, *comprese quelle finanziate da fondi dell'Unione.*

Or. en

Motivazione

Il FEG e il FES sono politiche complementari e le sinergie tra di esse possono contribuire a realizzare un valore aggiunto europeo.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione

La Commissione e gli Stati membri **garantiscono la promozione dell'uguaglianza** tra le donne e gli uomini e l'integrazione della prospettiva di genere **nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario**. La Commissione e lo Stato membro adottano le misure appropriate per prevenire qualunque discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convenzioni, una disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e il tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario e nell'accesso ad esso.

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri **provvedono affinché nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario l'uguaglianza** tra le donne e gli uomini e l'integrazione della prospettiva di genere **costituiscono un fattore integrante e siano pienamente promosse**. La Commissione e lo Stato membro adottano **tutte** le misure appropriate per prevenire qualunque discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convenzioni, una disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e il tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario e nell'accesso ad esso.

Or. en

Motivazione

La parità tra uomini e donne deve costituire parte integrante di questo Fondo. Non è sufficiente la promozione della prospettiva di genere, occorre promuoverla pienamente. Inoltre non devono essere ammesse discriminazioni nell'accesso al Fondo.

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione **può anche fornire** informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

Emendamento

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione **fornisce anche** informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

Or. en

Motivazione

Dato che le parti sociali fanno parte del processo di consultazione è pertanto necessario far sì che le informazioni sull'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del Fondo siano fornite anche alle parti sociali.

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione **crea** un sito Internet, **disponibile** in tutte le lingue dell'Unione, per fornire informazioni sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte, **sottolineando il** ruolo dell'autorità di bilancio.

Emendamento

2. La Commissione **mantiene e aggiorna regolarmente** un sito Internet, **accessibile** in tutte le lingue dell'Unione, per fornire informazioni sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte **e sul** ruolo dell'autorità di bilancio.

Or. en

Motivazione

Esiste già un sito Internet del FEG ma la Commissione deve mantenerlo e aggiornarlo periodicamente.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o **il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del 65 % è giustificato.**

Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare:

(a) il 50% dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o

Or. en

Motivazione

Il cofinanziamento è una questione cruciale per molti Stati membri e, anzi, taluni Stati membri non applicano il FEG a causa del basso tasso di cofinanziamento. Per tale motivo viene inserito un'opzione supplementare in base alla quale taluni Stati membri beneficiano di un tasso di cofinanziamento più elevato. Si ritiene che ciò contribuirà a garantire una maggiore partecipazione al fondo e assisterà i lavoratori negli Stati membri in difficoltà finanziaria.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II appartiene alla categoria

*alla categoria "Regione meno sviluppata"
ai sensi del regolamento XX/XXXX, o*

Or. en

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il 75% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria in base a una delle condizioni previste all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1083/2006¹ o a titolo dello Strumento europeo per la stabilità finanziaria;

GU L 210 del 31.07.06, pag. 25.

Or. en

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, **lettera (h)**, alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. ***Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.***

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, **lettera (f)**, alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3.

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro **sotto forma di un prefinanziamento pari ad almeno il 50% del contributo finanziario dell'Unione allo Stato membro, seguito se necessario da pagamenti intermedi e finali. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.**

Emendamento

1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro **in un'unica rata.**

Motivazione

L'attuale meccanismo per l'erogazione del contributo finanziario funziona correttamente e alcuni Stati membri devono restituire finanziamenti, mentre altri no. Trattenerne il 50% del contributo finanziario dell'Unione potrebbe comportare gravi pressioni finanziarie per gli Stati membri e contribuire a un avvio più lento nella realizzazione del pacchetto di servizi personalizzato.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le condizioni precise di finanziamento, in particolare il tasso di prefinanziamento

Emendamento

soppresso

e le modalità relative ai pagamenti intermedi e finali, sono definiti dalla Commissione nella decisione di concisione di un contributo finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

Pagamenti intermedi sono effettuati per rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per l'esecuzione di azioni ammissibili, con riserva della presentazione alla Commissione di una dichiarazione delle spese firmata dal rappresentante di un organismo pubblico omologato, conformemente all'articolo 21.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 47 **Proposta di regolamento** **Articolo 16 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Lo Stato membro realizza le azioni ammissibili di cui all'articolo 6 quanto prima possibile, ma in ogni caso entro 24 mesi dalla data della domanda, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento

4. Lo Stato membro realizza le azioni ammissibili di cui all'articolo 7 quanto prima possibile, ma in ogni caso entro 24 mesi dalla data della domanda, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1. *Tuttavia quando un lavoratore licenziato ha accesso a un corso d'istruzione o di formazione di durata pari o superiore ai due anni, le rette/costi di formazione per i due anni saranno coperti qualora il lavoratore licenziato acceda al corso nel successivo semestre disponibile a condizione che ciò non avvenga oltre un anno dopo la data della domanda.*

Or. en

Motivazione

A taluni lavoratori che hanno avuto accesso al FEG è stato impedito di utilizzare tali fondi per accedere a ulteriori percorsi d'istruzione o formazione di durata superiore a due anni. Talvolta, dato che i corsi non iniziano che a settembre e gli Stati membri non erogano i contributi a partire dalla data della domanda, ciò significa che possono essere finanziati solo corsi di un anno. Siccome in genere i lavoratori in esubero non hanno accesso a finanziamenti o prestiti, questa restrizione in pratica impedisce loro di accedere a corsi del genere.

Emendamento 48 **Proposta di regolamento** **Articolo 16 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Le spese sostenute nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 7, paragrafo 3, sono ammissibili sino alla data limite per la presentazione della relazione.

Emendamento

6. Le spese sostenute nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 7, paragrafo 3, sono ammissibili sino alla data limite per la presentazione della relazione **finale**.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che si tratta della relazione finale e non della relazione interlocutoria.

Emendamento 49 **Proposta di regolamento** **Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

1. Entro **15** mesi dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, **o entro la data stabilita dalla decisione della Commissione adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3**, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale o di avvio di nuove attività raggiunto **12** mesi dopo la data della

Emendamento

1. Entro **18** mesi dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1 lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale o di avvio di nuove attività raggiunto **12** mesi dopo la data della domanda.

domanda.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero. Inoltre il periodo proposto è troppo breve per dare un'immagine precisa del tasso di reintegrazione, tanto più che gli Stati membri non avviano le misure di attuazione finché le istituzioni non hanno dato la loro approvazione per il Fondo.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Relazione *biennale*

Relazione *annuale*

Or. en

Motivazione

Una relazione annuale è più adeguata rispetto a una relazione biennale in quanto permette una vera e propria valutazione continua del funzionamento del Fondo. Esso contribuisce all'apprendimento a tutti i livelli e all'applicazione delle migliori prassi e nel caso del FEG ciò si è rivelato cruciale.

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A partire dal **2015**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio **ogni due anni entro il 1° agosto** una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, **compresa** la loro complementarità con le azioni finanziate da

1. A partire dal **1° giugno di ogni anno**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, **compresi il loro impatto in materia di reintegrazione e** la loro complementarità

altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

Or. en

Motivazione

Una relazione annuale è più adeguata rispetto a una relazione biennale in quanto permette una vera e propria valutazione continua del funzionamento del Fondo. Esso contribuisce all'apprendimento a tutti i livelli e all'applicazione delle migliori prassi e nel caso del FEG ciò si è rivelato cruciale. Inoltre la relazione dovrebbe indicare come le azioni intraprese hanno contribuito al tasso di reintegrazione.

Emendamento 52 **Proposta di regolamento** **Articolo 23 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

In deroga agli articoli 21 e 22, l'aiuto a favore degli agricoltori è gestito e controllato conformemente al regolamento (CE) n.....concernente il finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

Emendamento 53 **Proposta di regolamento** **Articolo 24**

Articolo 24

soppresso

Esercizio della delega

1. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati alle condizioni indicate nel presente articolo.

2. La delega di poteri di cui al presente regolamento è concessa per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Una decisione di revoca pone termine alla delega di poteri specificati in tale decisione. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, entra in vigore solo se non sono sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro [due mesi] dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima dello scadere di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono inseriti nel presente regolamento alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori in esubero.

MOTIVAZIONE

Il FEG è stato istituito per fornire all'UE uno strumento atto a dar prova di solidarietà e sostegno nei confronti dei lavoratori licenziati a seguito dei profondi cambiamenti strutturali nei rapporti commerciali mondiali causati dalla globalizzazione. Esso è stato successivamente esteso ai lavoratori in esubero in conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica globale. In questo contesto è molto deplorabile che la "la deroga relativa alla crisi" non sia stata rinnovata a causa del blocco della minoranza in seno al Consiglio, nonostante il forte sostegno al suo mantenimento dimostrato dalla Commissione e dal Parlamento europeo. Nel periodo 2009-2010, l'82% delle domande al FEG erano basate sui criteri della deroga relativa alla crisi e in quello stesso periodo il 10% dei lavoratori in esubero nell'UE hanno avuto accesso al Fondo. Pertanto la proposta della Commissione di inserire una crisi inattesa nel campo di applicazione del regolamento è da valutare positivamente in quanto consente al Fondo di rispondere alle reali esigenze dei lavoratori in esubero.

Talune delle proposte della Commissione rispondono alle preoccupazioni e alle raccomandazioni evidenziate nella valutazione intermedia del FEG e dovrebbero pertanto apportare un valore aggiunto al suo funzionamento. Si riscontrano però lacune nonché un tentativo improprio di far sì che il FEG risponda agli accordi commerciali che potrebbe avere un significativo impatto negativo sulla produzione agricola.

Ulteriori proposte

Il FEG deve essere reso più interessante e di più facile utilizzo per gli Stati membri. In tale contesto occorre adoperarsi al massimo per migliorare la comunicazione e la cooperazione tra:

(a) La Commissione e gli organismi nazionali/regionali/locali responsabili della gestione del Fondo, e

(b) a livello nazionale, tra le autorità nazionali competenti, le parti sociali, i singoli lavoratori e le varie agenzie coinvolte. La Commissione dovrebbe far sì che gli Stati membri abbiano la possibilità di apprendere dalle migliori prassi e ricevere la necessaria consulenza e assistenza quando ne hanno bisogno.

Vista l'enorme importanza di una gestione ben programmata ed efficiente del Fondo, gli Stati membri e la Commissione hanno bisogno di un bilancio adeguato. Possono prodursi costi superiori alle attese nel caso di domande al Fondo una tantum o occasionali e soprattutto nel caso delle domande iniziali. La valutazione intermedia raccomanda che il regolare funzionamento del processo richiede un livello significativo di comunicazione, coordinamento e collaborazione ben organizzati. Ciò può rivelarsi un investimento costoso ma necessario in quanto si è rivelato in grado di dare migliori risultati.

La flessibilità nel modificare l'elenco dei servizi personalizzati accrescerà l'efficacia del Fondo rendendolo più aderente alle esigenze dei lavoratori, alla situazione economica prevalente e alle eventuali carenze di competenze nell'economia.

La questione del cofinanziamento è essenziale per gli Stati membri e il livello del 50% si è rivelato un deterrente a un maggiore ricorso al Fondo. Il relatore appoggia l'attuale proposta di portare il tasso di cofinanziamento al 65% per taluni Stati membri, ma propone altresì un tasso automatico di cofinanziamento al 75% per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria in base a una delle condizioni previste all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1083/2006 o a titolo dello Strumento europeo per la stabilità finanziaria;

Una delle critiche più frequenti al FEG è data dai ritardi nelle risposte. Nonostante l'assetto del Fondo, il relatore ritiene tuttora possibile migliorare la sua efficienza riducendo ulteriormente le scadenze. Gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per fare in modo di rispondere quanto prima agli esuberi previsti o annunciati e avviare l'attuazione delle misure non appena presentano domanda al Fondo. In caso di problemi in merito alle risorse, occorre che gli Stati membri diano inizio, in primo luogo, alla misura meno costosa.

Preme al relatore incoraggiare gli Stati membri a fare maggiormente ricorso alla deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che consente a tutti gli Stati membri, ma, in particolare e significativamente, agli Stati e regioni più piccoli, di avere accesso al FEG anche se non tutti i criteri d'intervento sono rispettati. Dato che finora la partecipazione in base a tali criteri è stata bassa si propone che la Commissione offra specifici documenti illustrativi e informazioni sui criteri che saranno applicati in tali circostanze. L'incertezza mette a disagio gli Stati membri dato che non vogliono alimentare le speranze dei lavoratori licenziati o perdere tempo con domande inammissibili.

Se si vuole che il FEG offra un vero valore aggiunto, esso dovrebbe spingersi ben oltre quanto è già previsto dalle legislazioni nazionali, accordi collettivi, ecc. Ciò garantirà vantaggi aggiuntivi per i lavoratori e una maggiore visibilità e legittimità per il Fondo. Ove possibile, gli Stati membri dovrebbero utilizzare il FEG come opportunità per sviluppare nuovi sviluppi innovativi e dinamici per aiutare i lavoratori a rientrare sul mercato del lavoro.

La valutazione intermedia del FEG ha evidenziato che un fattore chiave per riuscire a ottimizzare il suo impatto e il suo valore aggiunto è la fornitura di un pacchetto di misure personalizzate e più intensive. Ciò richiede consultazioni obbligatorie e continue con i lavoratori o i loro rappresentanti. Occorre inoltre flessibilità per permettere ai lavoratori che lo desiderano di accedere a corsi di durata pari o superiori a due anni. Il FEG dovrebbe garantire che vengano pagati due anni completi di costi di istruzione qualora il lavoratore inizi il corso all'inizio del primo semestre disponibile, che non può essere oltre un anno dopo la data della domanda iniziale da parte dello Stato membro.

L'importo massimo proposto per il periodo di 7 anni (2014-2020) è di 3 miliardi di euro con un prelievo massimo annuo di 429 milioni. Nella motivazione è stato proposto un massimale di 2,5 miliardi per l'agricoltura, ma si tratta di un massimale e non di un importo fisso. Gli importi versati a tutti i beneficiari dipenderanno dal numero delle domande in un dato anno. Ciò sarà subordinato al prelievo massimo annuo e al requisito di mantenere disponibile almeno un quarto dell'importo massimo annuo del FEG fino al 1° settembre di ogni anno per rispondere alle esigenze che si manifestano sino alla fine dell'anno. La Commissione deve chiarire meglio come saranno assegnate le risorse se le domande a titolo del Fondo saranno superiori al prelievo massimo annuo e se una domanda di assistenza a titolo del Fondo presentata prima del 1° settembre di un dato anno propone di utilizzare la totalità o la

maggioranza della dotazione fino a quella data.

La proposta comprende i lavoratori a contratto determinato, i lavoratori interinali, i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda. È importante che tutti i lavoratori siano trattati in modo equo e abbiano accesso al FEG alle medesime condizioni e pertanto la proposta di introdurre atti delegati sull'inclusione degli agricoltori non è il modo opportuno di procedere.

Dal punto di vista degli agricoltori gli importi proposti sarebbero totalmente inadeguati a compensare un accordo commerciale di rilievo. Secondo la dettagliata valutazione d'impatto svolta dalla DG AGRI, i negoziati più ambiziosi in materia di liberalizzazione multilaterale con tutti i membri dell'OMC comporterebbero una perdita di 7,75 miliardi di euro per gli agricoltori. Anche se questo dato fosse dimezzato, l'importo disponibile a titolo del FEG sarebbe ancora insufficiente. Dato che il periodo proposto durante il quale gli agricoltori potrebbero avere accesso al Fondo va dalla sigla dell'accordo a tre anni dopo la sua piena attuazione, ciò limita l'importo disponibile per ogni accordo commerciale. Il massimale di 429 milioni applicato al prelievo annuale e l'assenza di certezza circa la disponibilità di tali importi evidenziano ulteriormente che il FEG è inadeguato a compensare le reali perdite stimate nel settore agricolo. Il relatore ritiene che gli agricoltori sono stati inseriti negli atti delegati semplicemente per dare una copertura alla Commissione e facilitarle il compito di concludere un accordo commerciale che sarebbe stato inaccettabile per il settore agricolo. Nel caso della conclusione di un accordo del genere, l'UE dovrebbe mettere a punto uno strumento personalizzato distinto dotato di un bilancio adeguato. Qualsiasi misura meno ambiziosa comporterebbe danni significativi per l'agricoltura.

L'UE deve tornare a crescere con un programma orientato alla creazione dinamica di posti di lavoro, altrimenti potremmo assistere a una ripresa senza occupazione. Il FEG può contribuire a raggiungere questi obiettivi sostenendo i lavoratori in esubero nel momento in cui cercano un lavoro, una riqualificazione o un perfezionamento professionale o si mettono in proprio, conformemente alla strategia Europa 2020. La valutazione del Fondo ha indicato che il tasso di reintegrazione è pari al 48,1% e nella maggioranza dei casi questo tasso è salito nel medio termine. Essa ha altresì segnalato che il FEG ha aiutato alcune delle categorie di lavoratori più difficili. Inoltre ha precisato che molti beneficiari hanno acquisito una notevole fiducia in sé stessi, hanno rinnovato e migliorato le proprie competenze nella ricerca di un lavoro nonché altre competenze e capacità e se non tutti i beneficiari sono riusciti a rientrare nel mondo del lavoro, hanno visto aumentare la propria occupabilità. La valutazione ha anche indicato che le misure cofinanziate dal FEG hanno contribuito a evitare un peggioramento dell'andamento della disoccupazione.